SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XI LEGISLATURA ----

N. 722

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1992

Trasformazione delle biblioteche annesse ai conservatori di musica in biblioteche statali musicali e loro trasferimento alla competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. – Le biblioteche musicali annesse ai conservatori di musica, costituendo una efficace e pressochè completa documentazione della cultura musicale negli Stati preunitari e nell'Italia unita, fanno parte del grande patrimonio culturale italiano. I fondi purtroppo non sono adeguatamente tutelati e valorizzati. Tra le cause vanno annoverate la carenza di personale specializzato nonchè la destinazione delle risorse finanziarie che, pur limitate, vengono assorbite per far fronte alle esigenze di funzionamento dei conservatori.

Tale situazione deriva dal fatto che i conservatori, nati come organismi di assistenza all'infanzia, nel corso del tempo, hanno evidenziato e potenziato il carattere di istituto di istruzione. Le biblioteche, viceversa, per origine e tradizione si sono configurate come istituti di conservazione di materiale musicale raro e di pregio; una qualità che consentirebbe di venire incontro alle esigenze di fruizione del vasto pubblico di studiosi di musica, mentre le circostanze sopra evidenziate non lo consentono.

La consistenza dei fondi bibliografici delle biblioteche musicali è frutto di un lavoro di raccolta derivante da donazioni ed acquisti mirati, iniziato ben prima che tali biblioteche venissero finalizzate ad un uso prettamente scolastico che, peraltro, ne impoverisce la funzione. Le origini della costituzione dei fondi in questione fanno degli stessi insigni monumenti atti a documentare la memoria storica della cultura musicale. In essi, peraltro, sono rappresentate tutte le scuole musicali storiche, dal XVI secolo ai giorni nostri.

Alcune biblioteche musicali presentano carattere e dignità tali da essere assimilate alle grandi biblioteche pubbliche di conser-

vazione, di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali che, in virtù dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, provvede alla tutela dei beni di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089.

In base all'articolo 1, lettera c), della citata legge 4 ottobre 1989, sono tutelati «i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio».

I fondi bibliografici custoditi presso molte biblioteche dei conservatori, rispondendo a tale caratteristiche, sono da annoverarsi fra i «beni culturali». Pertanto è opportuno, oltre che necessario per ragioni di funzionalità e di corretta collocazione, trasferire alla competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni librari e istituti culturali le biblioteche musicali di conservatorio che per storia, tradizione, pregio e rarità di fondi presentato un interesse particolarmente importante.

A al fine sono state individuate le seguenti istituzioni:

biblioteca del conservatorio di musica «Luigi Cherubini» - Firenze;

biblioteca del conservatorio di musica «Giuseppe Verdi» – Milano;

biblioteca del conservatorio di musica «San Pietro a Maiella» – Napoli;

biblioteca del conservatorio di musica «Arrigo Boito» - Parma;

biblioteca del conservatorio di musica «Gioacchino Rossini» - Pesaro;

biblioteca del conservatorio di musica «Santa Cecilia» – Roma;

biblioteca del conservatorio di musica «Giuseppe Verdi» – Torino;

biblioteca del conservatorio di musica «Benedetto Marcello» – Venezia.

Tale trasferimento consentirà di rendere omogenee nel campo musicale funzioni istituzionalmente di competenza delle biblbioteche pubbliche statali, attualmente frammentate, con gravi conseguenze sulla costituzione del patrimonio musicale.

Le biblioteche musicali, a seguito di detto trasferimento, fruiranno di strutture e servizi specificamente elaborati e posti in essere dall'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni culturali e ambientali, per una moderna ed

efficace gestione e valorizzazione dei beni librari.

Si fa riferimento, in particolare, al Servizio bibliotecario nazionale che ha predisposto una rete di informatizzazione relativa al patrimonio culturale a supporto cartaceo, nonchè ai vari servizi di carattere tecnico e scientifico altamente specializzati.

Si è pertanto predisposto un disegno di legge al fine di regolamentare la materia alla luce delle considerazioni sopra espresse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le biblioteche annesse ai conservatori di musica «Luigi Cherubini» di Firenze, «Giuseppe Verdi» di Milano, «San Pietro a Maiella» di Napoli, «Arrigo Boito» di Parma, «Gioacchino Rossini» di Pesaro, «Santa Cecilia» di Roma, «Giuseppe Verdi» di Torino, «Benedetto Marcello» di Venezia, assumono la denominazione di biblioteche statali musicali.

Art. 2.

1. Le competenze relative alle biblioteche di cui all'articolo 1, sono trasferite al Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali.

Art. 3.

1. Le biblioteche statali musicali «Luigi Cherubini» di Firenze, «Giuseppe Verdi» di Milano, «San Pietro a Maiella» di Napoli, «Angelo Boito» di Parma, «Gioacchino Rossini» di Pesaro, «Santa Cecilia» di Roma, «Giuseppe Verdi» di Torino, «Benedetto Marcello» di Venezia, sono inserite nell'elenco delle biblioteche pubbliche statali, rette dal Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501, unitamente alla sezione musicale della biblioteca Palatina di Parma.

Art. 4.

1. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio

presso le biblioteche di cui all'articolo 1, è trasferito nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 5.

1. I fondi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati al funzionamento delle biblioteche di cui all'articolo 1 sono trasferiti dai capitoli dallo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ai capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali – rubrica 2 – Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali.

Art. 6.

1. La disponibilità dei beni mobili ed immobili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati alle biblioteche di cui all'articolo 1 è trasferita al Ministero per i beni culturali e ambientali, conservando la medesima destinazione.

Art. 7.

1. Le biblioteche di cui all'articolo 1 restano ubicate nelle sedi dalle stesse occupate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
- a) è modificato, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3 della presente legge, il titolo I del regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1967, n. 1501;
- b) è regolato il trasferimento del personale, dei fondi e dei beni, di cui rispettivamente agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.